



REGOLAMENTO NUOVA IMU

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2020.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della nuova imposta municipale propria, regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 2 - Abitazione posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime sono soggette le eventuali pertinenze.

2. Tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità abitativa.

Art. 3 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:

- presenza di gravi lesioni statiche delle strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (pilastri o muri perimetrali) con potenziale pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso;



- presenza di gravi carenze igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;

- assenza, per gli immobili diversi dalle categorie C/2 – C/6 – C/7, di qualsiasi impianto ed allacciamento ai servizi di rete, nonché di locali attrezzati per i servizi igienici.

2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall' ufficio tecnico comunale con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla richiesta. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando la perizia di un tecnico abilitato, che attesti nel dettaglio lo stato dell'immobile.

3. Non si applica alcuna riduzione di base imponibile qualora il contribuente non collabori nel consentire le necessarie verifiche all'ufficio tecnico comunale.

Art. 4 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente eseguiti da un contitolare, anche per conto di altri, a condizione che l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata correttamente assolta per l'anno di riferimento e che chi ha versato rilasci dichiarazione di rinuncia al rimborso.

Art. 5 – Differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione di Giunta i termini ordinari di versamento possono essere differiti, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, in caso di gravi calamità naturali, emergenze sanitarie ed altri eventi di natura straordinaria.

2. In caso di successione ereditaria e con riguardo ai relativi immobili, il versamento dovuto dal *de cuius* e dagli eredi può essere differito alla seconda scadenza utile successiva al decesso.



Art. 6 - Valore delle aree edificabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di limitare il potere di accertamento del comune, la Giunta determina i valori di riferimento delle aree edificabili, opportunamente suddivise per zone omogenee. In mancanza di aggiornamenti, tali valori si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 7 – Comodato ad enti non commerciali, al comune o ad altro ente territoriale

1. Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale, se destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Sono altresì esenti i fabbricati concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali purché utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dall'art. 7, comma 1 lettera i) , del D.Lgs. 504/1992, se ricomprese tra gli scopi statutari degli enti stessi.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.